



federazione lavoratori metalmeccanici
FIM - CISL Fiom - CGIL UILM - UIL

C O N F E R E N Z A S T A M P A E S T E R A

Nota sull'ipotesi di accordo con l'Intersind

Associazione Stampa Estera

29 marzo 1973

CONFERENZA STAMPA ESTERA

Associazione Stampa Estera, 29 marzo 1973

NOTA per la stampa della FLM sull'ipotesi di accordo raggiunta all'Intersind. il 16 marzo 1973

INQUADRAMENTO UNICO

Per la prima volta, nell'ambito di una grande categoria industriale (tutte le aziende pubbliche) viene istituito un sistema di classificazione unico (per operai e impiegati).

Il precedente inquadramento prevedeva 6 categorie operaie (dalla più bassa - manovale comune - alla più alta - operaio superspecializzato -), 5 categorie per impiegati e tecnici e 2 categorie per 'intermedi' (lavoratori con funzioni di guida e di controllo di altri lavoratori).

Con il nuovo inquadramento unico si passa dalle vecchie 13 categorie rigidamente distinte per gruppi (operai, impiegati e intermedi) ad una scala professionale unica per operai impiegati e intermedi, di 7 categorie professionali. Ciò significa che nella stessa categoria professionale saranno inquadrati ex operai, ex impiegati e ex intermedi stabilendosi così per la prima volta una equivalenza di valori professionali per il lavoro operaio e per quello impiegatizio che finora appartenevano a due gerarchie separate.

Su questa base il valore professionale di un operaio qualificato è equiparato a quello di un impiegato di 3^a categoria (dattilografa, etc.); il valore professionale di un operaio specializzato al più alto livello è equiparato a quello di un impiegato di 2^a categoria (diplomati di scuole superiori). Il nuovo inquadramento si iscrive nella tendenza emersa nelle lotte degli ultimi anni alla riduzione delle differenze gerarchiche e retributive. Infatti si passa dalle 13 categorie a 7, che diventano 6, se si considera che la categoria più bassa è di transizione: infatti i lavoratori possono rimanervi al massimo 2 anni. In sostanza oltre il 95% dei lavoratori viene ad essere compreso in 4 categorie (dalla 2^a alla 5^a):

./.

TABELLA INQUADRAMENTO UNICO

<u>nuove categorie</u>	<u>(vecchie categorie)</u>	<u>livelli retributivi</u>
1^ cat.	manovali com.-operai com.2^	L.105.000
2^ cat.	operai com.1^-impiegati 3^B	L.111.000
3^ cat.	operai qualif.-impiegati3^A	L.119.000
4^ cat.	operai specializz.-imp.3^A alta=CS2	L.130.000
5^ cat.	operai specializz.-provetti-impieg.2^	L.142.000
	Impiegati 2^	L.168.000
6^ cat.	impiegati 1^	L.183.000
7^ cat.	impiegati 1^ super	L.208.000

Dal punto di vista retributivo il nuovo inquadramento unico comporta un innalzamento dei livelli retributivi operai per uniformarli alle retribuzioni impiegatizie. Infatti, mentre i vecchi minimi contrattuali erano compresi tra 72.000 e 95.000 lire, con il nuovo inquadramento vanno da 105.000 a 142.000 lire. L'innalzamento è stato realizzato in parte con l'aumento minimo uguale per tutti di 16.000 lire, in parte assorbendo nella paga tabellare voci della retribuzione di fatto, in parte con aumenti perequativi.

Con l'inquadramento unico si stabiliscono per la prima volta criteri di qualificazione professionale mediante la rotazione su più posti, la ricomposizione e l'arricchimento del lavoro. Su queste basi si è stabilito per esempio che tutti i lavoratori addetti alle catene di montaggio passano, entro un certo periodo di tempo (52 mesi) alla 3^ categoria, cioè alla categoria superiore.

DIRITTO ALLO STUDIO

In collegamento con la richiesta di una maggior qualificazione professionale, in rapporto al nuovo inquadramento, si stabilisce questo nuovo istituto, che consente a tutti i lavoratori di godere, nei tre anni di vigenza del contratto, di 150 ore retribuite per frequentare corsi di studio, sia di cultura generale, sia riferiti alla formazione professionale.

Le condizioni per l'esercizio di questo diritto sono: l'effettuazione di un numero di ore doppio rispetto a quello retribuito dall'azienda e la partecipazione simultanea a questi corsi di non più del 2% dei lavoratori in forza nella fabbrica.

ORARIO DI LAVORO

Il nuovo contratto Intersind stabilisce una riduzione dell'orario di lavoro settimanale di tutti i lavoratori del settore siderurgico (circa 150.000) da 40 ore a 39 ore. Tale riduzione sarà realizzata entro il 1° gennaio 1975.

Per i turnisti si realizza una ulteriore riduzione dell'orario di circa un'ora alla settimana mediante l'istituzione di riposi compensativi retribuiti in rapporto a un certo numero di festività infrasettimanali.

Straordinario: per tutte le aziende si stabilisce un limite massimo di 170 ore di lavoro straordinario consentito (nel precedente contratto erano 200) per anno.

FERIE

Dal 1° luglio 1974 viene stabilito il diritto a 4 settimane minime per tutti i lavoratori (per i lavoratori più anziani il contratto nazionale vigente e gli accordi aziendali prevedono già un numero di giorni di ferie superiore).

I minimi attuali oscillano tra 13 e 20 giorni a seconda dell'anzianità

SALARIO

Aumento uguale per tutti i lavoratori di 16.000 lire, che corrisponde mediamente all' 11% degli attuali salari di fatto.

Le nuove tabelle salariali non prevedono differenze salariali in rapporto all'età dei lavoratori.

Per gli operai si istituisce un nuovo 'aumento periodico' di anzianità (scatto) pari al 2% del salario.

Indennità di anzianità: verranno aumentate le quote annuali che vengono liquidate al momento del pensionamento

APPALTI

I lavoratori delle ditte appaltatrici che lavorano all'interno del ciclo produttivo verranno assunti direttamente dalle imprese appaltanti. Nei casi in cui rimane il lavoro in appalto, l'impresa appaltante assumerà la responsabilità del rispetto delle norme contrattuali e di legge nei confronti dei lavoratori delle imprese appaltatrici.

AMBIENTE DI LAVORO

Viene istituito nelle fabbriche il registro dei dati ambientali costituito dalla raccolta delle rilevazioni che saranno effettuate da un Ente specializzato scelto di comune accordo tra le parti.

Viene istituito parallelamente il registro dei dati biostatistici. (in questo registro devono essere riportati tutti i dati relativi allo stato di salute dei lavoratori, dagli esami eseguiti al momento dell'assunzione)

Viene istituito il libretto sanitario e di rischio individuale.

In questo libretto verranno registrati i dati analitici concernenti: visite di assunzione, le visite periodiche compiute dall'azienda per obbligo di legge, le visite di idoneità compiute da enti pubblici e gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.